

Legge federale sulle vie ciclabili (Legge sulle ciclovie)

PROGETTO 13.03.2020

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 88 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge stabilisce i principi sulle vie ciclabili.

² Essa ha lo scopo di sostenere Cantoni e Comuni nei seguenti compiti:

- a. pianificazione, realizzazione e mantenimento di reti ciclabili;
- b. informazione sulle reti ciclabili.

³ Essa disciplina i compiti della Confederazione in tema di reti ciclabili.

Art. 2 Reti ciclabili

Le reti ciclabili sono collegamenti coerenti e continui per ciclisti dotati delle opportune infrastrutture.

Art. 3 Reti ciclabili per la mobilità quotidiana

¹ Le reti ciclabili per la mobilità quotidiana sono generalmente situate all'interno di o tra diversi centri abitati.

² Esse comprendono strade, strade con corsie ciclabili, strade ciclabili, ciclopiste, vie, parcheggi per biciclette e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati.

³ Esse allacciano e collegano in particolare quartieri residenziali, luoghi di lavoro, scuole, fermate dei trasporti pubblici, negozi nonché strutture pubbliche e per il tempo libero.

¹ RS 101

² FF 2020 ...

Art. 4 Reti ciclabili per il tempo libero

¹ Le reti ciclabili per il tempo libero, destinate prevalentemente a fini ricreativi, sono generalmente situate all'esterno dei centri abitati.

² Esse comprendono strade, ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain bike e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati.

³ Esse allacciano e collegano in particolare zone ricreative, bellezze paesaggistiche, attrazioni turistiche, fermate dei trasporti pubblici nonché strutture per il tempo libero e turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, realizzazione e mantenimento

Art. 5 Obbligo di pianificazione e accessibilità dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché:

- a. le reti ciclabili esistenti o previste per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano rappresentate in appositi piani;
- b. tali piani siano periodicamente rivisti e, se necessario, adeguati.

² I piani sono vincolanti per le autorità. I Cantoni ne determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di stesura e modifica. Se delegano la pianificazione delle reti ciclabili comunali ai propri Comuni, provvedono all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

³ Le persone e le organizzazioni interessate devono essere coinvolte nella pianificazione.

⁴ I piani previsti dalla presente legge sono pubblici. Devono essere generalmente accessibili in forma elettronica.

Art. 6 Principi di pianificazione

Le autorità competenti per la pianificazione delle reti ciclabili provvedono affinché:

- a. le reti siano coerenti e continue e colleghino in particolare tutti i luoghi di cui agli articoli 3 capoverso 3 e 4 capoverso 3;
- b. le reti presentino una densità adeguata e un tracciato diretto;
- c. sia garantita la sicurezza delle reti e, dove possibile e opportuno, il traffico ciclistico sia separato da quello motorizzato e pedonale;
- d. le vie ciclabili abbiano caratteristiche omogenee;
- e. le reti siano piacevoli e, se destinate al tempo libero, abbiano un'elevata qualità ricreativa per i ciclisti.

Art. 7 Coordinamento

¹ Le autorità competenti per le reti ciclabili armonizzano le proprie reti ciclabili reciprocamente. Coordinano la pianificazione con i compiti d'incidenza territoriale di altre autorità.

Art. 8 Realizzazione e mantenimento

¹ Le autorità competenti per le reti ciclabili provvedono:

- a. alla realizzazione, al mantenimento e alla segnalazione delle vie ciclabili;
- b. a consentire la percorribilità libera e sicura in bicicletta;
- c. affinché ne sia garantito per legge l'uso pubblico.

² Le autorità tengono conto delle vie ciclabili nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati.

Art. 9 Sostituzione

¹ Se si deve procedere alla soppressione, parziale o totale, di vie ciclabili stabilite nei piani occorre provvedere a un'adeguata sostituzione con percorsi esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

² Le vie ciclabili vengono sostituite in particolare se:

- a. non sono più liberamente percorribili;
- b. sono interrotte;
- c. non sono più percorribili in sicurezza, in particolare se per lunghi tratti sono interessate da traffico motorizzato intenso o ad alta velocità;
- d. fanno parte di reti ciclabili per il tempo libero e la loro attrattività è notevolmente ridotta.

³ I Cantoni possono prevedere deroghe all'obbligo di sostituzione.

⁴ Essi disciplinano la procedura di soppressione delle vie ciclabili e determinano gli obbligati alla sostituzione.

Art. 10 Ricorso a organizzazioni private specializzate

¹ I Cantoni possono ricorrere a organizzazioni private specializzate per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento delle reti ciclabili nonché per l'informazione al riguardo.

² Essi possono delegare dei compiti a queste organizzazioni.

Art. 11 Considerazione di altri interessi

I Cantoni tengono conto anche degli interessi della pianificazione trasportistica e urbanistica, dell'agricoltura, della silvicoltura, della protezione della natura e del paesaggio nonché di altre attività d'incidenza territoriale.

Sezione 3: Compiti della Confederazione

Art. 12 Considerazione delle vie ciclabili nell'ambito dei compiti federali

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti ciclabili definite nei piani di cui all'articolo 5:

- a. progettando e realizzando le proprie opere e installazioni di elevata qualità;
- b. vincolando il rilascio di concessioni e autorizzazioni a condizioni e oneri, oppure negandolo;
- c. vincolando la concessione di sovvenzioni a condizioni, oppure negandola;
- d. provvedendo a un'adeguata sostituzione qualora le vie ciclabili o parti di esse debbano essere soppresse.

² Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire reti ciclabili o parti di esse sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sovvenzionate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 13 Consulenza a Cantoni, Comuni e terzi

La Confederazione può assistere Cantoni e Comuni nonché terzi nelle attività di pianificazione, realizzazione, mantenimento e sostituzione di vie ciclabili fornendo consulenza tecnica e strumenti specifici.

Art. 14 Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito a:

- a. importanza delle reti ciclabili per il trasporto di persone e merci;
- b. aspetti fondamentali per la pianificazione, la realizzazione e il mantenimento di reti ciclabili.

² Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti ciclabili.

³ Essa può assistere Cantoni e terzi nell'informazione del pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

Art. 15 Sostegno di organizzazioni private specializzate

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui all'articolo 10 nonché per le loro attività di consulenza, fornitura di strumenti specifici e informazione. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

² Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che:

- a. operano nel settore della mobilità ciclistica a livello nazionale; e che

- b. da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali obiettivi.

Sezione 4: Organizzazione e protezione giuridica

Art. 16 Servizi tecnici

¹ I Cantoni designano i propri servizi competenti per le vie ciclabili e ne stabiliscono i compiti. Definiscono i Comuni tenuti a designare un proprio servizio.

² Il servizio tecnico della Confederazione è l'Ufficio federale delle strade.

Art. 17 Legittimazione a ricorrere

¹ Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative alle vie ciclabili nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 1979³ sulla pianificazione del territorio che riguardino le vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche:

- a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;
- b. le organizzazioni specializzate di importanza nazionale che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di mobilità ciclistica previsti dallo statuto.

² Contro le decisioni delle autorità federali nell'ambito delle vie ciclabili hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.

⁴ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale cantonale.

⁵ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte penalizzandoli.

⁶ Se il diritto federale o cantonale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni hanno facoltà di ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18 Termine per la stesura dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché i piani, in conformità con l'articolo 5 capoverso 1, siano stesi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 19 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 19)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 4 ottobre 1985⁴ sui percorsi pedonali ed i sentieri

Ingresso

visto l'articolo 88 della Costituzione federale⁵,

¹ La presente legge stabilisce i principi sui percorsi pedonali e sentieri.

² Essa ha lo scopo di sostenere Cantoni e Comuni nei seguenti compiti:

- a. pianificazione, sistemazione e preservazione di percorsi pedonali e sentieri coerenti;
- b. informazione sui percorsi pedonali e i sentieri.

³ Essa disciplina i compiti della Confederazione nel settore dei percorsi pedonali e sentieri.

Art. 11a Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito a:

- a. importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
- b. aspetti fondamentali per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione di percorsi pedonali e sentieri.

² Essa pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità di percorsi pedonali e sentieri.

³ Essa può assistere Cantoni e terzi nell'informazione del pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

Art. 12

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari alle organizzazioni private specializzate per le attività di cui all'articolo 8 nonché per le loro attività di consu-

⁴ RS 704

⁵ RS 101

lenza, fornitura di strumenti specifici e informazione. A tale scopo stipula con esse contratti di diritto pubblico.

² Hanno diritto a contributi le organizzazioni di cui al capoverso 1 che:

- a. operano nel settore dei percorsi pedonali e sentieri a livello nazionale; e che
- b. da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di percorsi pedonali e sentieri previsti dallo statuto; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali obiettivi.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

¹ Contro le decisioni delle autorità cantonali o federali relative ai percorsi pedonali e sentieri nonché contro i piani d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge del 22 giugno 1979⁶ sulla pianificazione del territorio che riguardino percorsi pedonali e sentieri hanno facoltà di ricorso anche:

- a. i Comuni, se è interessato il loro territorio;
- b. le organizzazioni specializzate di importanza nazionale che da almeno tre anni perseguono interessi ideali in tema di percorsi pedonali e sentieri previsti dallo statuto.

² Contro le decisioni delle autorità federali nell'ambito dei percorsi pedonali e sentieri sono legittimati al ricorso anche i Cantoni.

³ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni designa le organizzazioni specializzate aventi diritto al ricorso.

⁴ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale cantonale.

⁵ I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte e comporta danni nei loro confronti.

⁶ Se il diritto federale o cantonale prevede lo svolgimento di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, anche la domanda deve essere pubblicata secondo quanto disposto nel capoverso 4. In tal caso Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato alla procedura in qualità di parti.

2. Legge federale dell'8 marzo 1960⁷ sulle strade nazionali*Art. 6 secondo periodo*

... In corrispondenza di raccordi verso le strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le aree ciclopedonali quali corsie ciclabili e marciapiedi nonché vie pedonali e ciclabili separate.

⁷ RS 725.11